



COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

N. 12 Registro delibere

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).

L'anno **duemilaquattordici**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella Sala delle adunanze consiliari; premesse le formalità di legge, si è riunito in Sessione **Ordinaria** in seduta Pubblica di **Prima** convocazione **IL CONSIGLIO COMUNALE**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano

Vecchini Andrea	P	Benassi Franco	P
Parolin Nereo	P	QUARTAROLI ALBERTO ALESSANDRO	P
VECCHINI CHIARA	A	LOMBARDI CATERINA FEDERICA	A
Leardini Veronica	P	VECCHINI UGO	P
FILIPPINI MANUEL STEFANO	P	BONINSEGNA GIAMPAOLO	A
Bellani Claudio	P		

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Maria Cristina Amadori

Il Sindaco Andrea Vecchini nella sua qualità di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'o.d.g. della odierna adunanza

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).

Il Sindaco-Presidente cede la parola al direttore ESA-COM geom. Maurizio Barbati affinché relazioni in merito all'argomento, fa presente che il legislatore deve emanare il nuovo regolamento uguale per tutti. Illustra ampiamente il punto all'o.d.g., in particolare entra nello specificare la differenza di natura tributaria o di corrispettivo per la TARI, ESA-COM ha suggerito ai Comuni aderenti di optare per il corrispettivo.

Sindaco: questo passaggio permette alle imprese di risparmiare, in quanto le stesse possono scaricare l'I.V.A.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Sindaco-Presidente invita fare le dichiarazioni di voto.

Ugo Vecchini: favorevole.

Maggioranza: favorevole.

Il Sindaco invita a votare la sotto riportata proposta di deliberazione in oggetto, su cui ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sono stati espressi i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile.

"IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

VISTO l'art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC ;

PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà a sostituire il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

VISTI altresì, il seguenti commi della legge sopramenzionata:

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

DATO ATTO che dall'anno 2014 :

-sarà avviata, con il soggetto gestore del servizio, una forma sperimentale di misurazione del numero degli svuotamenti del rifiuto umido biodegradabile

-è prevista, di conseguenza, l'applicazione della tariffa con natura di corrispettivo,

- Tale servizio sperimentale viene comunque denominato TARI, in quanto non è ancora stato emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento con il quale verranno stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

VISTO i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679 :

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia....

688. omissis... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668,

ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

DATO ATTO che la società ESA-COM S.P.A., con sede a Nogara in via Labriola n.1, svolge, per conto del Comune, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la fatturazione e riscossione del tributo sui rifiuti, così come da contratto rep. n. 2998 del 24.02.2009;

VISTO l'art. 52, comma 5, lettera b) punto 3) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e verificato che l'affidamento di cui al punto precedente soddisfa i criteri previsti dalla norma citata;

APPURATO che ESA-Com. S.p.A. (ex ECO CISI S.p.A.), Società "in house" partecipata da questo Comune, rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria relativi al capitale interamente pubblico, fatturato prevalente nei confronti dei soci, controllo analogo del servizio affidato, requisiti confermati anche dal **TAR Veneto, Sez. I, in data 14/12/2011 sentenza n. 1823** la quale stabilisce al punto 2.4:

2.4.- *Orbene, applicando alla fattispecie in esame gli anzidetti parametri, il requisito della proprietà pubblica di ECO CISI spa è pienamente rispettato, atteso che la predetta società è attualmente a totale partecipazione pubblica: l'art. 6 del suo statuto, peraltro, prevede che – ancorchè, contrariamente all'assunto della ricorrente, non sia necessario che lo statuto sancisca il divieto di apertura al capitale privato (cfr. Corte Giustizia, II, 17.7.2008 n. C-371/05 e III, 10.9.2009 n. C-573/07) - possono essere soci solo enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica.*

In merito, poi, al requisito della prevalenza dell'attività della società verso i soci, non sussistono dubbi sul fatto che l'attività di ECO CISI spa sia interamente rivolta a favore dei soci (cfr. il bilancio 2010, da cui risulta che il fatturato deriva interamente dai pagamenti effettuati dai soci beneficiari dei servizi: doc. 4 della controinteressata).

In ordine, infine, al “controllo analogo”, tale requisito è regolato da apposite prescrizioni introdotte sia nello statuto della società che garantiscono un rigoroso potere di direzione, di coordinamento e di supervisione dell'attività della persona giuridica (cfr. gli artt. 13, 25 e 34 che consentono un penetrante controllo della gestione e degli aspetti finanziari che si estrinseca in poteri autorizzatori e sanzionatori), sia nello schema del contratto di servizio da stipulare con l'Amministrazione affidante (cfr. l'art 14, alla stregua del quale il Comune ha ampia facoltà di effettuare “controlli e verifiche sul livello del servizio reso alla cittadinanza”).

VISTO lo schema-tipo di regolamento redatto da ESA-Com per tutti i Comuni aderenti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, per quanto applicabile per i Comuni aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti, bozza allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARI e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione, che saranno recepite all'interno del regolamento medesimo ;

RILEVATO che nella Tabella B, allegata al regolamento, viene definita la percentuale di riduzione della superficie calpestabile per le utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali, come previsto dal comma 682 - lett.a)-n. 5) dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679;

RITENUTO di non applicare agevolazioni, contributi ed esenzioni di cui alla Tabella E, del più volte citato regolamento;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, che ha stabilito per l'anno 2014 il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie, relative alle entrate tributarie degli enti locali, dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

- a) presenti n. 8 ;
- b) favorevoli n. 8 ;
- c) contrari n. nessuno ;
- d) astenuti n. nessuno ;

D E L I B E R A

1. APPROVARE il "Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 3 RATE, con SCADENZA nei mesi di APRILE - AGOSTO - NOVEMBRE entro il 15 di ogni mensilità.

- 1[^] RATA “acconto”, scadenza mese di Maggio:

l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale;

- 2[^] e 3[^] RATA “saldo/conguaglio”, scadenza mese di AGOSTO e NOVEMBRE :

le rate di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.

4. AFFIDARE la Riscossione della TARI alla società ESA-COM S.P.A., con sede a Nogara in via Labriola n.1, Società "in house" partecipata da questo Comune, alla quale risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31 dicembre 2013, in applicazione della deroga prevista dal comma 691 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014);

5. DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

LA PROPOSTA E' APPROVATA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Gazzo Veronese, li 14-05-2014

Il Responsabile del procedimento